



Comune di San Pellegrino Terme

Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 29-03-2021 PROT. N. 3192

Oggetto: Ordinanza relativa alla regolamentazione della conduzione dei cani sul territorio comunale.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di randagismo, di abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico ed in particolare su marciapiedi e su aree destinate alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole, nei giardini pubblici destinati alla ricreazione ed allo svago con ogni connesso rischio per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini, disabili e gli anziani;

RICHIAMATE le innumerevoli lamentele pervenute e il crescente disagio dei cittadini determinato dagli inconvenienti igienico-sanitari sopracitati accompagnati e aggravati dalla presenza di deiezioni liquide dei cani, lasciate dai conduttori su aree e spazi pubblici con ogni connesso disagio nella fruizione delle predette aree e spazi e con ogni connesso rischio per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini e gli anziani;

RILEVATO altresì che sono sempre più numerose e frequenti le segnalazioni di cani senza guinzaglio, vaganti senza alcun controllo da parte dei proprietari, privi di museruola e talvolta manifestamente aggressivi, che creano una situazione di disagio sociale, di potenziale pericolo per la circolazione stradale e per la vita degli stessi animali;

TENUTO CONTO che il possesso e la conduzione di cani è vietato a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire una idonea custodia dell'animale stesso;

CONSIDERATO che tali condotte pregiudicano il pubblico decoro e sono irrispettose delle regole di una corretta convivenza e che si rende pertanto necessario, fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, impartire precise disposizioni di carattere igienico e comportamentale, volte a concorrere alla tutela dell'igiene e sanità pubblica, nonché al miglioramento del decoro degli spazi e della medesima pacifica convivenza tra cittadini;

VISTO che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/200 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;

CONSIDERATO che, nell'ottica di pervenire all'adozione di un regolamento comunale per la conduzione dei cani, si ravvisa l'urgente necessità di determinare in



Comune di San Pellegrino Terme

Provincia di Bergamo

un periodo transitorio e sperimentale di durata massima di un anno, salvo proroghe motivate, le norme che regolano la convivenza tra i cittadini ed i conduttori di cani;

VISTO il D.P.R. 08.02.1954 n. 320;

VISTA la Legge 281/1991 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e malgoverno di animali";

VISTA la Legge Regionale 20.07.2006, n. 16;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

1. Accesso nelle aree attrezzate a giochi per bambini:

- di vietare l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini, nonché nei parchi e nelle aree dove l'accesso è vietato.

2. Raccolta deiezioni:

- ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale;
- in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.

3. Detenzione strumenti idonei di pulizia:

- ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni;
- quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei contenitori portarifiuti.

4. Condotta dei cani:

- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio per impedire che i cani vaghino liberamente senza controllo e, ove sia necessario, anche dell'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;



Comune di San Pellegrino Terme

Provincia di Bergamo

- è fatto obbligo sui mezzi di trasporto di indossare la museruola;
- è fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;
- il proprietario o detentore dell'animale è comunque sempre responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

5. Esenzioni:

- sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

6. Sanzioni:

Per le violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, il pagamento in misura ridotta è determinato in € 100,00.

Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione.

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune e che sia trasmesso al Corpo di Polizia Municipale e al Comando della Stazione dei Carabinieri di San Pellegrino Terme.

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

Li, 29-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Milesi Vittorio



Comune di San Pellegrino Terme

Provincia di Bergamo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì 29-03-2021